



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.n. 3350 del 19 febbraio 2015

Autorizzazione all'organismo denominato «Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» e il successivo Regolamento (UE) n.794 dell'8 agosto 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 51 del 1 marzo 2012, con il quale l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» con sede in Reggio Emilia, Via Ferruccio Ferrari n.6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Vista la nota prot.n.274 del 18 dicembre 2014 con la quale il «Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano» ha confermato l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» risulta operare con un piano dei controlli tuttora vigente;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

D E C R E T A:

Articolo 1

L' «Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.», con sede in Reggio Emilia, Via Ferruccio Ferrari n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1170 del 12 giugno 1996.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l' «Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. L' «Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop. » non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Parmigiano Reggiano", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop. » comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dal 21 febbraio 2015 ed ha validità triennale.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Parmigiano Reggiano», delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Parmigiano Reggiano» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

L'«Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.t o Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)